

ALLEGATO 1

AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

CONVENZIONE FRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E IL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA PER LA GESTIONE DI UN PUNTO OPERATIVO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO UBICATO A SAN PIERO IN BAGNO, VIA CAVOUR 38/40

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, con sede Viale Aldo Moro, 38 – Bologna, legalmente rappresentata dalla D.ssa Annamaria Diterlizzi, Responsabile Area Est, delegata dal Direttore con D.D. n. 537/2024;

e

Comune di Bagno di Romagna, con sede a Bagno di Romagna in Via Verdi n.4, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Natascia Salsi, in qualità di Segretario Generale e Responsabile p.t. del Settore Amministrativo ed affari Generali, ivi domiciliata per la carica, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera di Giunta Comunale n.89 del 16/07/2024;

VISTI

- la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005 *“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”* e ss.mm.;
- la L.R. n. 14 del 30/7/2015 *“Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* ed in particolare il capo V *“Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”*, artt. 52 *“Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”*, 53 *“Disposizioni di prima applicazione concernenti l’istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro”* e 54 *“Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro”*;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015 di “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015”, come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017, e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 05/02/2024 “Assunzione di un dirigente ai sensi dell’art. 18 della l.r. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro”;

RICHIAMATI, in particolare

- l’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 rubricato “Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti telefonici e delle sezioni decentrate”, ai sensi del quale “i comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi” (...) e ricevono dagli altri comuni compresi nel medesimo ambito territoriale “una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità”
- l’art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii, il cui comma 1 dispone che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (...)”

Rilevato che il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro sul territorio rappresenta, in particolare, un obiettivo prioritario di tutte le istituzioni del territorio regionale, come sancito dal “Nuovo Patto per il lavoro e per il clima” sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Erogazione delle attività

1. L'Agenzia Regionale per il Lavoro, nel quadro della rete territoriale dei Servizi per l'Impiego, si impegna ad erogare i propri servizi ai cittadini residenti/domiciliati nel Comune di Bagno di Romagna presso gli uffici ubicati in San Piero in Bagno, Via Cavour 38/40 nella giornata di lunedì (dalle 09.00 alle 13.00).
2. Per sopravvenute esigenze, avuto riguardo al fabbisogno dei cittadini e previa adeguata informazione di questi ultimi, le parti possono modificare le modalità di erogazione dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 tramite mero scambio di note a mezzo PEC.

Art. 2 - Spese ed oneri

1. Il Comune di Bagno di Romagna si impegna a:
 - a) mettere a disposizione gratuitamente locali idonei per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

- b) realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio ed il corretto utilizzo dei locali messi a disposizione;
 - c) provvedere alle spese per i consumi di acqua, di energia elettrica, di riscaldamento/raffrescamento, spese telefoniche e di rete per la connessione ad Internet, di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali;
 - d) dotare a proprie spese i locali di una stampante multifunzione, utilmente collocata, e provvedere alla relativa manutenzione, nonché alla dotazione dei relativi materiali di consumo;
 - e) assicurare la dotazione degli arredi, di ogni attrezzatura necessaria al funzionamento dell'ufficio, nonché dei materiali di consumo (carta, cancelleria, ecc.);
 - f) mettere a disposizione n. 1 postazione con prese elettriche e di rete, con connessa fornitura di linea dati;
2. Nessun onere graverà sull'Agenzia per imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura.
3. L'Agenzia si impegna a garantire la erogazione del servizio tramite personale qualificato, dotato di computer completi dei software necessari all'erogazione delle prestazioni, oggetto di manutenzione e aggiornamento a cura della stessa Agenzia;

Art. 3 - Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è stabilita in 24 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, e può essere prorogata d'intesa tra le Parti di ulteriori 12 mesi, previa formalizzazione tramite posta elettronica certificata prima della data di scadenza.

Art. 4 – Risoluzione e recesso

1. La presente convenzione è risolta di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge incompatibili con le relative clausole.
2. Ciascuna parte potrà in qualunque momento recedere dall'accordo mediante comunicazione da trasmettere con posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 6 mesi.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii

per l'Agenzia regionale per il lavoro

D.ssa Annamaria Diterlizzi

Firmato digitalmente

per il Comune di Bagno di Romagna

Dott.ssa Natascia Salsi

Firmato digitalmente